



# COMUNE DI SCARNAFIGI

PROVINCIA DI CUNEO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2024 E SCADENZE DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2024.**

L'anno duemilaventiquattro addì **sedici** del mese di **aprile**  
alle ore diciannove e minuti quaranta nella sala delle adunanze consiliari,  
per CONVOCAZIONE DEL SINDACO avvenuta mediante avvisi scritti  
e recapitati ai sensi di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA  
ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione  
il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
1. GHIGO Riccardo	SINDACO	Sì
2. BOLLATI Mauro	ASSESSORE VICE SINDACO	Sì
3. UNIA Andrea Simone	ASSESSORE	Sì
4. HELLMANN Francesco	CONSIGLIERE	Sì
5. GALLO Livio	CONSIGLIERE	Sì
6. TAVELLA Maurizia	CONSIGLIERE	Giust.
7. ANGARAMO Luca	CONSIGLIERE	Sì
8. VALINOTTI Silvio	CONSIGLIERE	Giust.
9. VARETTO Luciano	CONSIGLIERE	Sì
10. TESIO Alessia	CONSIGLIERE	Sì
11. SASSA Margherita	CONSIGLIERE	Sì
TOTALE PRESENTI:		10
TOTALE ASSENTI:		2

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Signora RABINO Dott.ssa Roberta,  
il quale provvede alla redazione del presente verbale.  
Essendo legale il numero degli intervenuti,  
il Signor GHIGO Riccardo nella sua qualità di SINDACO assume  
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

RICHIAMATA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

RICHIAMATA deliberazione n. 363/2021, nella quale l'ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, allo stesso tempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26/04/2022 è stata effettuata la presa d'atto del PEF pluriennale 2022 – 2025;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, già effettuato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26/4/2022;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2024, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

RICHIAMATI gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018- 2021;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR- 2).
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani";
- n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";
- n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei

confronti dell'utenza;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D. Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07;
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

RIBADITO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

DATO ATTO che l'Ente Territorialmente Competente identificato per il territorio del Comune di SCARNAFIGI è il CSEA- Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D. Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D. Lgs. n. 152/2006;

DATO ATTO che il Comune di SCARNAFIGI ha ricevuto da parte dell'ETC con PEC prot. 1584 del 11/4/2024 i costi del PEF 2024-2025 corredati dalla nota sintetica di accompagnamento;

RILEVATO che i dati del PEF sono quelli del gestore del servizio integrato a cui sono stati aggiunti i costi del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza, quest'ultimo gestito direttamente dal Comune;

VISTO il PEF 2024 allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante costituito da una tabella riepilogativa dei costi e dalla relativa relazione di accompagnamento;

RICHIAMATA la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere

applicare le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- €0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- €1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

RICHIAMATO inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

VISTO che, in conseguenza delle modifiche al decreto di cui sopra, le superfici relative alle attività classificate come "Attività industriali con capannoni di produzione", non essendo incluse nell'allegato L-quinques del TUA (Elenco delle attività che producono rifiuti urbani), non possono essere assoggettate alla tariffa;

VALUTATO comunque opportuno mantenere anche per l'anno 2024, la tariffa per le superfici rientranti nell'attività denominata "Attività industriali con capannoni di produzione" al fine di applicarla ai soggetti che avessero continuato ad utilizzare il servizio pubblico;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2024;

PRESO ATTO che il PEF relativo all'anno :

- 2024 ammonta ad € 230.248,00 di cui € 142.658,00 per Costi Variabili ed € 87.590,00 per Costi Fissi
- 2025 ammonta ad € 232.060,00 di cui € 142.300,00 per Costi Variabili ed € 89.760,00 per Costi Fissi;

RITENUTO di confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano

- 70% a carico delle utenze domestiche;
- 30 % a carico delle utenze non domestiche;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività, così come riportati nell'allegato (Allegato "B") alla presente delibera riportarli nella presente deliberazione;

RITENUTO, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato (Allegato "C") della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della

presente deliberazione;

DATO ATTO che i costi sostenuti dal gestore (colonna "Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune") sono stati variati del 3,43% rispetto ai corrispondenti costi del PEF 2023 e che i costi sostenuti dal Comune (colonna "Costi del/i Comune/i") sono stati variati del 1,6%;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

RITENUTO di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno di imposta 2024:

- 1° rata in acconto con scadenza al 16/06/2024 - 25%
- 2° rata in acconto con scadenza al 16/08/2024 - 25%
- 3° rata a saldo con scadenza al 16/12/2024 - 50%

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27/04/2023;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;



**RICHIAMATE:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19/12/2023 avente ad oggetto “Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2024/2026”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 19/12/2023 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2024/2026. Approvazione”;

RICHIAMATI l’art. 107, del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 e l’art. 4 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall’altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente;

CONSIDERATO che il comma 5-quinquies dell’articolo 3, introdotto in sede referente, prevede che, a decorrere dal 2022, i comuni, in deroga alla disciplina vigente, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Tale facoltà viene consentita in deroga a quanto disposto dall’art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO il parere favorevole all’adozione della presente deliberazione formulato dal revisore dei conti in data 11/04/2024;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI FAVOREVOLI N. 7 E ASTENUTI N. 2 (CONSIGLIERI HELLMANN FRANCESCO E GALLO LIVIO) RESI DA N. 9 CONSIGLIERI VOTANTI

**D E L I B E R A**

- 1) – DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) – DI PRENDERE ATTO del Piano Economico Finanziario TARI 2024 del Comune di Scarnafigi di cui all’allegato (**Allegato “A”**) alla presente deliberazione, elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alle deliberazioni ARERA n.363/2021/R/RIF del 03/08/2021 e n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 per un importo complessivo:
  - a. per l’anno 2024, di € 230.248,00, di cui € 142.658,00 per Costi Variabili ed € 87.590,00 per Costi Fissi;
  - b. per l’anno 2025, di € 232.060,00 di cui € 142.300,00 per Costi Variabili ed € 89.760,00 per Costi Fissi;

- 3) – DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 di cui all'allegato (**Allegato "C"**) della presente deliberazione ed i coefficienti di adattamento e di produzione (Ka, Kb, Kc e Kd) applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla tipologia di attività e alla composizione del nucleo familiare, come da relazione di accompagnamento (**Allegato "B"**), che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 4) – DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;
- 5) – DI DARE ATTO che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, nella misura del 5%;
- 6) – DI DARE ATTO, inoltre, che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
  - €.0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
  - €.1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- 7) – DI STABILIRE le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:
  - 1° rata in acconto con scadenza al 16/06/2024 - 25%
  - 2° rata in acconto con scadenza al 16/08/2024 - 25%
  - 3° rata a saldo con scadenza al 16/12/2024 - 50%;
- 8) – DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva separata votazione e con n. 7 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Consiglieri HELLAMANN Francesco e GALLO Livio) espressi in forma palese dai presenti DICHIARA il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00.

Il Consiglio comunale termina alle ore 19,44.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE  
GHIGO Riccardo

IL SEGRETARIO  
RABINO Dott.ssa Roberta

---

#### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale, ai sensi dell'art. 124, comma. 1 del T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. 267/00 è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi dal 08/05/2024 al 23/05/2024 sul sito informatico, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009.

Li, 08/05/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE  
RABINO Dott.ssa Roberta

---

#### E S E C U T I V I T A'

Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00.

Il

Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00.

Il 16-apr-2024

Li, 08/05/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
GARELLO Claudia